



COMUNE DI LEMIE
(Città Metropolitana di Torino)

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 13
FINANZIAMENTO GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
(INTERVENTO SRG06.A1 SRD 07 AZIONE 5)**

Dott. Arch. Silvia FERRARESI

C.so TELESIO , 28 - 10146 TORINO
Tel. 3205569517
E-mail: silviaferraresi@alice.it
Albo OAT n. 6949

Dott. Arch. Silvia FERRARESI
C.so Telesio, 28 - 10146 Torino
Telefono 011 3205569517
Ordine Architetti Torino n° 6949

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA N°	TITOLO: Capitolato speciale d'appalto		
DATA: OTTOBRE 2026	AGGIORNAMENTO	SCALA 1:50	

INDICE

CAPO I	3
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DELLE OPERE -	3
Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Articolo 2 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELLA GARA D'APPALTO	4
Articolo 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO	5
Articolo 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	7
Articolo 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	9
Articolo 6 - FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ED INTERPRETAZIONI CONTRATTUALI	10
Articolo 7 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE	11
Articolo 8 - PROGRAMMA LAVORI	12
CAPO II	13
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE	13
Articolo 9 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE	13
Articolo 10 - DESCRIZIONE DELLE OPERE	15
10.2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	15
10.3 MURATURE E TRAMEZZI.....	16
10.4 INTONACI.....	16
10.5 IMPERMEABILIZZAZIONI	16
10.6 ISOLAMENTI.....	17
10.7 LATTONERIE	17
10.8 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.....	17
10.9 OPERE DA DECORATORE	18
10.10 IMPIANTO IDROSANITARIO	18
10.11 POSA IN OPERA DEGLI APPARECCHI SANITARI	19
10.12 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE	19
10.13 TUBAZIONI DI SCARICO	20
10.14 IMPIANTO ELETTRICO	21
10.15 STUFA.....	22
Articolo 11 - LAVORI NON PREVISTI DAL CONTRATTO	24
Articolo 12 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	25
CAPO III	26
TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	26
Articolo 13 - CONSEGNA ED INIZIO LAVORI	26
Articolo 14 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER RITARDO	27
Articolo 15 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	28
Articolo 16 - PROROGHE - SOSPENSIONI E RIPRESE	30
Articolo 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	32
Articolo 18 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	33
CAPO IV	34
DISCIPLINA ECONOMICA	34
Articolo 19 - ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	34
Articolo 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO	35
Articolo 21 - PAGAMENTO A SALDO E COLLAUDO	36
CAPO V	38
GARANZIE E CAUZIONI	38
Articolo 22 - GARANZIA PROVVISORIA	38
Articolo 23 - GARANZIA DEFINITIVA	39
Articolo 24 - ESONERO, RIDUZIONE ED AUMENTO DELLE GARANZIE	40

Articolo 25 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA	41
CAPO VI	42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO	42
Articolo 26 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DI SICUREZZA	42
Articolo 27 – NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	44
Articolo 28 – PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA	45
Articolo 29 – OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	46
Articolo 30 – SUBAFFIDAMENTI E PRESTAZIONI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO	47
CAPO VII	48
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO	48
Articolo 31 - RISERVE	48
Articolo 32 – ACCORDO BONARIO	50
Articolo 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	51
CAPO VIII	53
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO	53
Articolo 34 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	53
Articolo 35 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	54
Articolo 36 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI	59
Articolo 37 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI - INVARIABILITÀ E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI	60
Articolo 38 – OPERE COMPIUTE	62

CAPO I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DELLE OPERE

-

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e delle provviste occorrenti per i lavori di: **riqualificazione del locale di proprietà del Comune di Lemie sito in via Roma n° 13, allo scopo di realizzare un punto di aggregazione sociale".**
Bando CSR 2023-2027 GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE
Intervento SRG06.A1 SRD 07 Azione 5 Bando Spazi Pubblici da Ricareare.

Sono compresi nel suddetto appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente ultimato secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e nei relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver presa completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei suddetti lavori deve essere comunque sviluppata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza; trova applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

Articolo 2 - **CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELLA GARA D'APPALTO**

Le opere in oggetto verranno appaltate "a corpo"; l'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a base d'asta ribassato della percentuale indicata dall'aggiudicatario in sede di gara, ad eccezione degli oneri della sicurezza. Lo stesso ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore sull'importo a corpo sarà applicato anche ai prezzi degli Elenchi allegati al presente Capitolato o in esso richiamati per eventuali varianti, aggiunte o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del Codice degli Appalti.

L'Appaltatore, per il fatto di presentare l'offerta, dichiara di riconoscere che gli elementi tecnici forniti in sede di gara di appalto e quelli acquisiti dopo aver preso attenta conoscenza dei luoghi e dei manufatti esistenti sui quali dichiara di aver potuto esperire tutte le ricognizioni, prove ed assaggi da lui giudicati opportuni, sono sufficienti per una esatta valutazione degli oneri generali e particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali del presente specifico appalto. Egli giudica pertanto il prezzo espresso in offerta remunerativo, senza eccezione o riserva alcuna, il quale rimarrà pertanto fisso ed invariabile.

Nel prezzo a corpo devono intendersi comprese tutte quelle opere di ripristino o di raccordo a quanto esistente, anche se non dettagliatamente descritte ma necessarie, o anche semplicemente opportune, per dare il lavoro completo e finito secondo la regola dell'arte.

L'importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile e pertanto non potrà essere invocata alcuna sua modifica dovuta ad eventuali modeste discordanze tra le misure rilevate in sede esecutiva e quelle riportate in progetto.

Articolo 3 - **AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta a **€ 20.400,00 (Euro ventimilaquattrocento/00)**, di cui € 800,00 (Euro ottocento/00) relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e comprende tutte le opere e le forniture necessarie e sufficienti per consegnare i lavori completamente ultimati, secondo tutte le prescrizioni contenute nei disegni e nel presente Capitolato.

Tale importo risulta presuntivamente così suddiviso per interventi di realizzazione:

		Euro	%
Demolizioni, rimozioni ed oneri	=	2.837,76 €	13,84
Nuove murature ed intonaci	=	3.023,64 €	14,75
Impermeabilizzazioni ed isolamenti	=	883,39 €	4,31
Massetti, sottofondi e rivestimenti	=	1.692,64 €	8,26
Opere da decoratore	=	1.878,18 €	9,16
Impianto idrico	=	2.718,59 €	13,26
Impianto elettrico	=	1.380,12 €	6,73
Stufa e supplementi	=	5.385,68 €	26,27
Importo opere	=	19.800,00 €	96,59
- Oneri aggiuntivi per la sicurezza	=	700,00 €	3,41
<u>Importo complessivo a base d'asta</u>	=	20.500,00 €	<u>100,00</u>

(Euro ventimilaquattrocento /00), di cui € 800,00 (Euro ottocento/00) relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo dei lavori compensati a corpo è da intendersi fisso ed invariabile anche se, per effetto di variazioni rispetto alle misure progettuali, l'importo complessivo di detti lavori subirà un aumento o una diminuzione nei limiti del 3%, intendendosi detto 3% come franchigia.

Nell'importo a corpo delle opere si intendono comprese tutte le prestazioni e le forniture complementari, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e nei disegni di progetto, necessarie o anche semplicemente opportune per dare il lavoro finito a regola d'arte in ogni sua parte.

I prezzi sopra elencati tengono conto inoltre degli oneri particolari nei quali potrà incorrere l'Appaltatore a causa della presenza di eventuali servizi non rilevabili prima.

Si precisa che la categoria prevalente delle opere in progetto è la seguente:

Cat.	Descrizione	Classifica
OG 1	Edifici civili ed industriali	I - fino a € 258.000,00

La valutazione dell'opera è stata effettuata applicando i prezzi unitari desunti dall'Elenco Prezzi edito a cura della Regione Piemonte (edizione 2026).

Articolo 4 - **DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

a) relativamente al locale servizio igienico e alla veranda antistante:

- rimozione di tutti gli accessori (lavabo, bidet, wc, piatto doccia e boiler);
- rimozione porta d'ingresso;
- demolizione dei rivestimenti murari, del pavimento in piastrelle di ceramica e spostamento del vano della porta d'ingresso;
- demolizione e rimozione del sottofondo del pavimento nel quale sono annegati i vecchi impianti idraulici di carico e di scarico;
- rimozione tubature degli impianti di carico/scarico sopra citati;
- rimozione impianto elettrico;
- rimozione delle perline in legno e sottostante isolante (lana di roccia) esistente a rivestimento del muro esterno;
- rimozione della gronda e del pluviale esterno in acciaio preverniciato;
- realizzazione nuovo impianto idraulico incassato di carico e scarico per i seguenti accessori; lavabo, bidet, doccia, wc e boiler;
- posa tubi nuovo impianto elettrico per l'alimentazione del boiler, l'illuminazione e le prese di corrente;
- realizzazione sottofondo;
- realizzazione di nuova coibentazione termica sul muro di facciata (lato interno) e successiva posa di lastre di cartongesso;
- realizzazione di nuovo impianto elettrico, con comandi di illuminazione, boiler e prese di corrente;
- realizzazione d'intonaco grezzo sui muri perimetrali interessati dal rivestimento;
- rivestimento murario e pavimento in piastrelle in gres;
- fornitura e posa sanitari con accessori e rubinetteria (lavabo, wc, doccia e boiler);
- opere di decorazione/tinteggiatura interne ed esterne;

- posa di nuova gronda e pluviale in acciaio preverniciato;
 - l'infisso di delimitazione della veranda di accesso al servizio igienico, sarà trattato mediante la raschiatura delle parti arrugginite, il successivo trattamento anticorrosivo e la verniciatura con finitura protettiva per esterni data a due mani.
- b) Relativamente al locale di accesso al suddetto servizio igienico, questo verrà realizzato ex-novo in modo da lasciare la maggior parte del locale esistente a servizio della sede del gruppo alpini e la restante parte verrà utilizzata come disimpegno per l'accesso al bagno sopra citato. I relativi lavori comprendono:
- la demolizione della nicchia rivestita in ceramica, con il lavandino ivi esistente, per la creazione di un nuovo vano porta;
 - la rimozione delle perline esistenti a parete e a soffitto presenti nella parte di locale che verrà adibita a disimpegno;
 - la realizzazione di un muro di tamponamento in corrispondenza della porta di accesso esistente;
 - la realizzazione d'intonaco a civile sulle nuove parti murarie;
 - la realizzazione di un nuovo punto luce a soffitto con accensione dai due ingressi;
 - la tinteggiatura generale delle pareti e del soffitto con due mani di pittura e posa di nuovo zoccolino;
 - la fornitura e posa di stufa a pellet di 8 Kw, con il relativo camino e presa d'aria dall'esterno.

Articolo 5 – **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del Contratto di Appalto e costituiscono tutti insieme il progetto, i seguenti documenti:

- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed Elenco Prezzi.
- I disegni di progetto.
- L'Elenco dei Prezzi Unitari della Regione Piemonte, Edizione 2026.
- Il Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 36/2023 e s.m.i.)
- Il Capitolato Generale di Appalto (DM 145/2000) per quanto non abrogato dal DPR 207/2010, non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo.
- Il Capitolato Speciale Tipo, per appalti di lavori appartenenti alle categorie di lavoro di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

Qualora venissero riscontrate discordanze fra disegni in scala diversa, o di contenuti diversi, o fra questi e le prescrizioni di Capitolato, o fra disegni e Capitolato da un lato e normative vigenti dall'altro, resta inteso che deve essere adottata la soluzione tecnicamente più esplicita, più dettagliata, più completa e più favorevole, sia tecnicamente sia economicamente, all'Ente Appaltante, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Comunque, nel caso in cui l'Esecutore riscontri delle contraddizioni, difetti, sviste, errori o mancanze di qualsiasi tipo nei vari elaborati costituenti il progetto o nelle prescrizioni della Direzione dei Lavori, è tenuto a farne immediata segnalazione scritta alla Direzione stessa.

In mancanza di tale segnalazione, la responsabilità della buona riuscita di opere ed impianti spetterà esclusivamente all'Appaltatore.

**Articolo 6 - *FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ED
INTERPRETAZIONI CONTRATTUALI***

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano l'oggetto dell'appalto, risultano dai disegni di progetto allegati, nonché delle prescrizioni di cui all'art. 10 del presente capitolato, salvo le ulteriori precisazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.

Per l'esecuzione dei lavori devono essere rispettate tutte le Norme Tecniche dettate dalla Scienza delle costruzioni, dalle leggi e regolamenti vigenti; in particolare devono essere osservate tutte le prescrizioni contenute nei capitolati per appalti dei lavori pubblici ed in tutti gli altri documenti citati nel presente documento (vedi art. 5) in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni espresse nel capitolato stesso. I predetti documenti si intendono qui integralmente richiamati; comunque l'Appaltatore, accettando di partecipare alla gara dichiara di conoscerli integralmente e sufficientemente per poterne fare costante riferimento.

Articolo 7 - ***VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE***

L'Ente Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.

L'Appaltatore dal canto suo, non potrà, sotto alcun pretesto, introdurre varianti al progetto senza ordine scritto della Direzione dei Lavori.

Le eventuali variazioni alle opere in oggetto, ordinate dalla Stazione Appaltante, che vengano a modificare in modo sostanziale la quantità delle opere e la loro natura, nei limiti concessi dalla normativa in vigore sono computate a parte e contabilizzate in più o in meno con l'applicazione dei Prezzi Unitari contenuti nell'Elenco allegato al presente Capitolato o, in difetto, nell'Elenco Prezzi per Opere Pubbliche della Regione Piemonte, Edizione 2026, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Impresa Appaltatrice. Nel caso in cui le suddette variazioni non siano valutabili mediante i suddetti Prezzi Unitari, si procede alla definizione di Nuovi Prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere definite, sotto il profilo economico, con specifico Atto di Sottomissione "a Corpo".

Non verranno comunque prese in considerazione agli effetti contabili, variazioni dipendenti dall'esatto dimensionamento delle strutture, delle condutture ecc., piccole variazioni nelle dimensioni dei manufatti derivanti da situazioni oggettive, né piccole variazioni derivanti dalle dimensioni reali delle opere esistenti, entro i limiti di cui all'art. 3.

Articolo 8 - **PROGRAMMA LAVORI**

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione dei Lavori un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata al riguardo, il suddetto programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il Programma Esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, sui siti e sulle aree comunque interessate dal cantiere;
- per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano l'immobile oggetto d'intervento, in virtù della normativa vigente o di un titolo giuridico e per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante; tale Cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

CAPO II
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI
ESECUZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Articolo 9 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DELLE
FORNITURE

I materiali e le forniture in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti contenuti nel presente disciplinare e, se non con esso in contrasto, siano:

Nell'esecuzione delle lavorazioni e delle forniture devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali, nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati grafici costituenti il Progetto Esecutivo delle opere in appalto.

L'Appaltatore, sia per sé, sia per i propri fornitori, deve garantire che i materiali utilizzati siano conformi al DPR 246/1993 e s.m.i.

L'Appaltatore sia per sé, sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al DM 17 gennaio 2018.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati devono essere comunque immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spesa dell'Impresa stessa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, siano esse nazionali o estere.

L'accettazione da parte della Direzione dei Lavori dei materiali oggetto di

campionatura da parte dell'Impresa, non esenta la stessa dalla totale responsabilità della buona riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Rimangono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla vigente normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dalla tipologia di rifiuti prodotti.

E altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle Terre e Rocce da Scavo e la relativa movimentazione, in base alla normativa vigente in materia (vedi Dlgs 152/2006 e s.m.i):

Articolo 10 – **DESCRIZIONE DELLE OPERE**

10.1 IMPIANTO DI CANTIERE

Dovrà essere realizzato l'impianto di cantiere necessario per l'esecuzione di tutte le opere previste in progetto, comprendente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'esposizione di un cartello di cantiere, di dimensioni e grafica indicati dal progettista e direttore dei lavori;
- la creazione di una zona spogliatoio, e l'installazione di un servizio igienico chimico,;
- le recinzioni e gli steccati vari per la delimitazione dell' area di cantiere, compresa un'idonea area di deposito dei materiali di risulta;
- la segnaletica antinfortunistica come da normativa vigente e la predisposizione di tutte le misure in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- l'impianto elettrico di cantiere, comprensivo del quadro elettrico generale (con differenziale magnetotermico) e della messa a terra come da normativa vigente;
- le opere di protezione di tutti i serramenti esistenti e dei locali non oggetti di intervento per la limitazione e la propagazione delle polveri;

Tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione delle opere previste in progetto devono essere realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di stabilità e di sicurezza in generale.

Resta comunque stabilito che l'impresa appaltatrice rimane l'unica responsabile degli eventuali danni a persone e cose (di proprietà sia dell'Amministrazione appaltante che di terzi), che possano derivare dalla mancanza o dall'improprio utilizzo delle attrezzature, dei macchinari e dei vari mezzi d'opera.

10.2 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Saranno oggetto di rimozione e/o demolizione:

- il paramento esterno in legno di facciata verso cortile e l'isolante sottostante;
- i vari materiali all'interno del bagno, comprensivo di tutti i sanitari, delle piastrelle sia a pavimento che sulle pareti, il sottofondo del pavimento e tutte le tubazioni dell'impianto idrico ed elettrico esistenti;
- I vari serramenti indicati in progetto;
- Parte della muratura per consentire il nuovo vano passaggio tra locale di aggregazione e il disimpegno, comprensivo dello smantellamento del lavandino ivi esistente;
- la perlinatura esistente nell'area del disimpegno;
- i cavi e gli impianti in disuso;
- la gronda e il pluviale in copertura del bagno, lato verso terrazzino esterno;

Saranno altresì da prevedere per rimozione e demolizioni tutti quegli elementi che a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori dovessero ritenersi necessari

per la corretta realizzazione a regola dell'arte, delle opere di progetto, anche se quivi non esplicitamente descritte.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e dalle rimozioni che, a giudizio della Direzione Lavori, non saranno reimpiegabili, verranno portati a discarica a cura e spesa dell'Impresa Appaltatrice.

Durante le demolizioni e le rimozioni, dovrà essere posta particolare diligenza per non danneggiare le strutture ed i manufatti che rimarranno in loco e che non sono oggetto di intervento.

10.3 MURATURE E TRAMEZZI

Saranno eseguite le seguenti tipologie di murature e tramezzi:

- la muratura (in blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprietà termo – fono isolanti dello spessore di cm 20-25), a chiusura del vano porta esistente tra scala e locale di aggregazione;
- la muratura (eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprietà termo - fonoisolanti Spessore cm 10), per la creazione del nuovo disimpegno, la chiusura del vano porta esistente verso il suddetto nuovo disimpegno e lo spostamento del vano porta porta del bagno;

10.4 INTONACI

Tutte le pareti di nuova realizzazione che rimarranno a vista, verranno intonacate a civile con rinzaffo di malta di calce idraulica e finitura con grassello di calce dolce. Gli spigoli delle stesse pareti saranno protetti mediante la posa di profili in lamierino zincato sotto intonaco.

Ovunque siano presenti variazioni di materiali e discontinuità delle superfici l'intonaco sarà eseguito su apposita rete, saldamente fissata alle murature con chiodi in acciaio zincato. L'intonaco nuovo sotto rivestimento del bagno sarà invece costituito da un semplice rinzaffo

10.5 IMPERMEABILIZZAZIONI

La parete perimetrale bassa del bagno, lato esterno, sarà impermeabilizzata, previa pulizia e rettifica del piano di appoggio ed imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente mediante applicazione di due membrane prefabbricate elastoplastomeriche, certificate ICI-TE, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, dello spessore di mm 4 e flessibilità a freddo - 20 °C , di cui la prima normale e la seconda, esclusivamente nelle parti a vista, autoprotetta con scaglie di ardesia.

L'impermeabilizzazione risolverà lungo la parete verticale di perimetro per una altezza di almeno 60 cm . e verrà inoltre risvoltata per circa 30 cm sul pavimento esterno ivi esistente

10.6 ISOLAMENTI

Le pareti perimetrali (lato terrazzo) del bagno verranno isolate internamente mediante l'apposizione di pannelli ottenuti dall'accoppiamento di lastre di polistirene espanso sintetizzato (EPS) con grafite dello spessore di cm. 8, esenti da CFC o HCFC, aventi resistenza a compressione pari a 100 kPa e densità compresa tra 18-28 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), Euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,031 W/mK e lastre di finitura in cartongesso per ambienti umidi di spessore pari a 12,5 mm.

Sono comprese nelle suddette opere di coibentazione e isolamento tutte le lavorazioni, non dettagliatamente descritte, ma comunque necessarie e finalizzate a ottenere una perfetta planarità delle superfici a cappotto eseguite su murature sia nuove che esistenti; tutte le provviste e le lavorazioni necessarie per i raccordi tra i vari piani di isolamento, gli imbotti e i pezzi speciali, le staffe e i tasselli d'ancoraggio a parete e qualsiasi altro elemento atto a dare l'opera finita in ogni sua parte.

10.7 LATTONERIE

E' prevista la sostituzione integrale della gronda e del pluviale esistente sul tetto del locale ad uso bagno, con nuovi elementi dello stesse dimensioni, in acciaio preverniciato, comprensivi di ogni accessorio necessario per un perfetto lavoro a regola d'arte.

10.8 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Per la posa della pavimentazione in progetto è prevista la realizzazione di un nuovo massetto in calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di Kg/cm² 150, dello spessore minimo di cm 15.

Il nuovo pavimento e rivestimento verranno realizzati in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo, nel formato cm 30x30 o similare, realizzata mediante l'uso di speciale adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche, applicato con spatola dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti per la formazione e sigillatura delle fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria per la formazione dei giunti di dilatazione, per un'altezza di mt. 1.50. Gli zoccolini saranno finiti con interposizione di apposito battiscopa con profilo arrotondato.

Nel disimpegno verrà fornito una zoccolatura ceramica in gres ceramico resistente agli attacchi chimici/biologici.

10.9 OPERE DA DECORATORE

Il bagno, il disimpegno e le chiusure dei due vani porta saranno intonacati a civile con grassello di calce saranno oggetto di raschiatura, lavatura e scartavetratura, oltre alla stuccatura ove necessario. Su tutte le superfici trattate verrà applicata una mano di fissativo e successivamente due mani di tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resina non inferiore al 30% del tipo lavabile, con colorazione a scelta della Direzione dei Lavori.

L'infisso in ferro di delimitazione esterna dell'antibagno sarà trattato con:

- accurata preparazione del fondo con raschiatura della ruggine;
- applicazione su tutte le superfici di una mano di primer monocomponente;
- applicazione, a finire, di due mani di smalto alchidico, ferromicaceo a grana fine.

10.10 IMPIANTO IDROSANITARIO

L'impianto idrosanitario comprende la fornitura e posa in opera di tutti i materiali, apparecchi e accessori necessari per dare perfettamente funzionanti i servizi igienici previsti in progetto.

Le tubazioni di adduzione dell'acqua dovranno essere in multistrato, del diametro necessario per garantire le regolari alimentazioni ai vari apparecchi, con diametro minimo per singola alimentazione di una sola utenza di 1/2" oppure Ø16mm.

L'esecuzione dell'impianto suddetto dovrà garantire le seguenti specifiche tecniche:

Portata minima ai rubinetti di erogazione:

- | | |
|---------------------|----------|
| - lavabo | 0,10 l/s |
| - vaso con cassetta | 0,10 l/s |

Lo scarico del servizio igienico dovrà essere convogliato i direttamente nel condotto esistente.

Ciascun apparecchio dovrà essere provvisto di proprio sifone di scarico.

Le dimensioni minime delle tubazioni di scarico da adottare sono:

lavabo	diam. 40	mm
wc	diam. 110	mm
piletta di scarico a pavimento	diam. 63	mm

Tutti gli allacciamenti sanitari alle rubinetterie ed agli accessori devono essere realizzati esclusivamente mediante tubazioni rigide o mediante tubazioni in multistrato. Non sono ammessi collegamenti mediante tubazioni flessibili (gomma rivestita da calza in acciaio inox o similari), anche se forniti per uso specifico sanitario.

10.11 POSA IN OPERA DEGLI APPARECCHI SANITARI

La colonna di scarico verticale dovrà essere dotata di ventilazione diretta con tubo in polietilene dello stesso diametro della colonna principale uscente all'esterno con apposito esalatore da sistemare possibilmente sul tetto o in posizione da concordare con la Direzione Lavori, e protetto in modo da evitare infiltrazioni d'acqua.

Nella posa in opera degli apparecchi sanitari, l'Appaltatore dovrà prestare tutta la necessaria assistenza muraria riguardante:

- l'apertura di canne, tracce, fori in qualsiasi struttura e di qualunque dimensione;
- la chiusura successiva e l'esecuzione dell'intonaco soprastante;
- il fissaggio delle mensole e ancoraggi di tutti gli apparecchi sanitari (vasi, lavabi, docce, lavandini, ecc.);
- la fornitura e posa di tasselli o grappe, comprese anche quelle per cassette, scaldacqua, ecc.;
- la manovalanza necessaria per il trasporto in sito degli apparecchi sanitari e dei relativi accessori.

10.12 APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE

I prodotti ceramici in vetrochina bianca devono avere spiccate caratteristiche di durezza, compattezza, non assorbimento (coefficiente di assorbimento inferiore allo 0,55%) e copertura a smalto durissimo e brillante di natura feldspatico-calcareo con cottura contemporanea a 1.300°C che assicuri una profonda penetrazione dello smalto-massa e quindi la non cavillabilità.

Per il fissaggio degli apparecchi è vietato l'uso di viti in ferro ma è ammesso unicamente l'impiego di viti di ottone.

La sede del fissaggio di tali viti (sia a muro che a pavimento) dovrà essere costituita da tassello in ottone con foro filettato a spirale in ottone, murata

nella costruzione (tipo "pitone") od altro sistema si assoluta garanzia con esclusione di tasselli in legno o di piombo di scarsa resistenza.

Le congiunzioni fra le rubinetterie cromate e le tubazioni dovranno essere fatte mediante appositi raccordi e premistoppa in ottone cromato.

Tutte le rubinetterie dovranno essere in ottone di tipo pesante con forte cromatura della parte in vista.

Il deposito di cromo dovrà essere fatto su un deposito elettrolitico di nichel, di spessore non inferiore a 10 micron.

Le superficie nichelate e cromate non dovranno risultare ruvide né per difetto di pulitura, né per intrusione di corpi estranei nei bagni galvanici di nichelatura e di cromatura, e dovranno risultare perfettamente speculari su tutte le parti visibili.

Le stesse prescrizioni valgono per tutte le parti richieste in ottone cromato. Ogni bocca di erogazione dovrà essere dotata di aeratore rompigetto anticalcare.

10.13 TUBAZIONI DI SCARICO

Le reti di scarico dovranno essere realizzate con tubi e raccordi tipo Geberit Silent-db20, realizzati con una miscela di polietilene amalgamata con una scelta di fibre minerali. Le giunzioni fisse dei vari pezzi di tubazione in polietilene duro dovranno essere eseguite per saldatura testa a testa, con apposita attrezzatura tenendo presente che:

- la temperatura allo specchio deve essere pari a 210°C;
- il taglio dei tubi deve essere effettuato ad angolo retto;
- le parti da saldare devono essere pulite accuratamente;
- le tubazioni di diametro maggiore di 75 mm devono essere tenute in posizione di saldatura mediante apposita apparecchiatura con sistema di serraggio.

Le varie fasi delle operazioni di saldatura (riscaldamento, con giunzione assiale, raffreddamento) dovranno essere accuratamente eseguite. Il raffreddamento dovrà avvenire in modo naturale senza l'impiego di mezzi artificiali.

Laddove non sia possibile la saldatura, dovranno essere previsti ed utilizzati dei manicotti elettrici.

Le tubazioni dovranno essere sostenute da appositi braccialetti con inserto disaccoppiante aventi un passo inferiore a 10 diametri per le tubazioni orizzontali e a 15 diametri (oppure 1.5 m) per le verticali. I braccialetti dovranno essere di tipo "a punto fisso" nei punti in cui si vuole vincolare la tubazione alla struttu-

ra, accoppiati al rispettivo manicotto di dilatazione e invece dovranno essere previsti braccioletti scorrevoli per il sostegno del peso e delle dilatazioni della tubazione. Qualora si preveda l'installazione orizzontale in posizioni non più ispezionabili a lavori ultimati, la staffatura dovrà essere realizzata previa installazione di profilo di acciaio a L 30x30 inferiormente e parallelamente alle tubazioni, al fine di evitare deformazioni plastiche al passaggio di fluidi caldi di scarico.. Le staffature delle tubazioni verticali dovranno essere eseguite mediante collari elastici per permettere le dilatazioni e per garantire l'isolamento acustico.

10.14 IMPIANTO ELETTRICO

L' impianto elettrico, saranno per lo più di tipo "incassato" in tubazioni PVC pesante di tipo flessibile "corrugato".

Ove richiesto dalle caratteristiche strutturali potranno essere realizzati a "vista" con caveria posata in tubazioni in PVC liscio di tipo pesante secondo le modalità che verranno nel seguito descritte, con componenti e condutture in materiale termoplastico autoestinguente in esecuzione tale da garantire in ogni sua parte componente il grado di protezione prescritto.

Le condutture dovranno essere posate senza accavallamenti e dovranno seguire tracciati lineari sia sui percorsi orizzontali, sia sui percorsi verticali.

Le tratte di tubazione che collegano tra loro due cassette e/o scatole dovranno essere in pezzatura unica. Non sono ammesse "giunzioni" per semplice avvicinamento con nastratura del tubo corrugato. Nel caso si dovranno utilizzare appositi manicotti di giunzione.

Le sezioni dovranno essere dimensionate in modo che il diametro interno del tubo sia pari o superiore a 1,5 volte il diametro circoscritto al fascio di conduttori che esso è chiamato a contenere.

Gli apparecchi di comando quali interruttori, deviatori, pulsanti e simili di "*tipo residenziale*" dovranno essere da incasso, tipo modulare e componibile con portate non inferiori a 10 A

La serie dovrà consentire l'installazione di almeno 3 moduli nella scatola rettangolare normalizzata.

Apparecchi di comando e prese dovranno poter essere installati anche su scatole da parete.

In considerazione alla destinazione dei locali, gli apparecchi di comando e presa dovranno essere installati ad un'altezza dal piano pavimento non inferiore a m 1,20

Gli impianti dovranno, nel loro insieme, presentare una protezione totale contro ogni possibilità di contatto diretto con parti in tensione.

È inoltre prevista la protezione integrativa realizzata con impiego di interruttori differenziali con corrente nominale di intervento non superiore a 30 mA

I corpi illuminanti installati a soffitto saranno costituiti da :plafoniere stagne corredate di sorgente luminosa a LED con controllo luce tipo ON-OFF, cablaggio elettronico 230 V-50/60 Hz, corpo e coppa in policarbonato autoestinguente avente grado di protezione IP 65, riflettore portacablaggio in acciaio verniciato di bianco, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata ≥ 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80 , temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 110 ; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 2.300 e 2.800 lm. per uso decorativo, efficienza luminosa > 66 ; per flusso luminoso in uscita dall'apparecchio compreso tra 1.300 e 1.700 lm e potenza elettrica assorbita fino a 21 W.

10.15 STUFA

Fornitura e posa di stufa ad aria e a pellet , di potenza 8 Kw, comprensivo di:

- cassetto delle ceneri estraibile, con autonomia di più giorni di funzionamento,
- estrazione dei fumi da 80/100 mm,
- ampio serbatoio del pellet, per permettere il funzionamento continuato nell'arco della giornata,
- vetro ceramico resistente ad 800 deg,
- presenza di una sonda ambiente per il controllo della temperatura nella stanza,
- predisposizione di un termostato esterno

con struttura in acciaio e ghisa di grosso spessore e valvola a settori a tenuta stagna che isola completamente il bruciatore dal deposito del pellet.

Fornitura e posa (fino al camino esistente in copertura del fabbricato) di canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di densità superiore a 150 kg/m³, costituita

da elementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di condensa, camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua installazione con accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile resistente ad una temperatura superiore ai 500 C°. in esercizio continuo ed ai 700 C°. in esercizio intermittente, conforme alla L. 615/66, del diametro interno minimo di mm. 100.

Il tutto comprensivo delle certificazioni delle forniture e della corretta posa dell'impianto.

Articolo 11 - **LAVORI NON PREVISTI DAL CONTRATTO**

Compatibilmente con le limitazioni imposte dal DLgs 36/2023 e dalla Legge n°55 del 14/06/2019, l'esecuzione di lavori non previsti in contratto o di eventuali lavori in variante avvengono con l'applicazione dei Prezzi Unitari di Contratto.

Qualora, tra i prezzi di cui all'elenco contrattuale non siano previsti le voci per i nuovi lavori o per i lavori in variante citati al precedente art. 7, si procede alla definizione di Nuovi Prezzi mediante apposito verbale di concordamento in base ai seguenti criteri:

- desumendoli dal Prezzario di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento Generale;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando ciò non sia possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari Analisi.

Le Nuove Analisi vanno effettuate con riferimento ai Prezzi Elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione di offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro Economico, essi devono essere approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile di Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Anche i Nuovi Prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Se l'esecutore non accetta i Nuovi Prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o le forniture dei materiali sulla base di detti prezzi comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previste dalla normativa vigente, i suddetti prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Articolo 12 - ***ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI***

L'Appaltatore deve sviluppare i lavori secondo la successione indicata nel Programma Esecutivo da lui stesso redatto ed accettato dalla Direzione dei Lavori, tenendo particolarmente presente le esigenze dell'Ente fruitore, ma in modo tale da darli perfettamente compiuti entro il termine di scadenza contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Ente Appaltante.

Qualora i lavori non siano sviluppati secondo la successione ed i tempi previsti nel programma, l'Ente Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

CAPO III
TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 13 – CONSEGNA ED INIZIO LAVORI

L'esecuzione dei lavori in linea generale ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito alla regolare consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, previa convocazione dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la Cauzione Definitiva di cui al successivo art. 23, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggiore prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta da parte dell'Aggiudicatario.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore verrà escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna anticipata dei lavori.

Le disposizioni sulla consegna dei lavori anche in via d'urgenza, si applicano pure alle singole consegne frazionate, in caso di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce il verbale di Consegna Definitivo ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Articolo 14 - **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE
PER RITARDO**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **60** giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria per la ritardata ultimazione dei lavori rimane stabilita nella misura dell'uno mille dell'importo netto contrattuale dell'appalto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

La penale erogata ai sensi del comma 2 lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita qualora l'Appaltatore dimostri di aver recuperato tale ritardo in occasione della prima successiva soglia temporale fissata nel programma lavori.

Per le eventuali sospensioni e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

A partire dalla consegna, il ritmo dei lavori deve essere comunque soddisfacente ed adeguato al tempo complessivo concesso per l'esecuzione degli stessi e comunque non inferiore al ritmo previsto nel programma definitivo dei lavori.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, la Direzione dei Lavori procederà a norma dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Lo stesso dicasi in caso di gravi adempimenti alle obbligazioni di contratto da parte dell'Appaltatore.

Tutte le penali vengono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate, non può superare il 10% (dieci %) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale superiore alla predetta percentuale, la Stazione Appaltante procede ai sensi del sopracitato art. 126 del Codice dei Contratti.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 15 – **INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione o della sospensione dei lavori:

- Il ritardo nell'allacciamento alle rete tecnologiche necessarie al funzionamento del cantiere;
- L'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti od infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli Organi di Vigilanza in materia di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza, se nominato;
- L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- Il tempo necessario per l'esecuzione di prove e di sondaggi;
- Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale;
- Le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i fornitori, i subappaltatori, ed i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- Le eventuali vertenze a carattere aziendale fra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- Le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per l'inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o l'inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Non viene altresì giustificato il differimento dell'inizio dei lavori, il ritardo nella loro conduzione rispetto al programma stabilito inizialmente, nè la loro ritardata ultimazione a causa dei ritardi o degli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori ecc, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima, le cause imputabili alle suddette ditte o imprese.

Le cause di cui ai commi precedenti non possono costituire motivo per la

richiesta di proroghe e di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, per le iscrizioni di riserve, né per l'eventuale risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Articolo 16 – **PROROGHE – SOSPENSIONI E RIPRESE**

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale, può richiedere una Proroga presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza di cui all'art. 14.

La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al RUP corredata del proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori.

La proroga è concessa o negata dal RUP entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza di cui all'art. 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali (es. condizioni climatiche avverse, casi di forza maggiore, ecc) che impediscano in via temporanea la normale prosecuzione dei lavori a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la

Sospensione dell'esecuzione del contratto compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentate, il relativo Verbale.

Tale Verbale deve contenere:

- Le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- Lo stato di avanzamento dei lavori;
- L'elenco delle opere che rimangono interrotte;
- Le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza difficoltà e la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il Verbale di Sospensione è controfirmato dall'Appaltatore ed è trasmesso al RUP entro il 5° giorno naturale successivo alla sua redazione; qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento di tale verbale, questo si dà per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del Verbale di Sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'art. 90, commi 2 e 5 del Regolamento Generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del Verbale, accettato dal RUP, o sul quale si sia formata la tacita accettazione.

Per la Sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso od indennizzo, salvo il risarcimento dei danni subiti. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superino i sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il Verbale di Ripresa, il quale, oltre a richiamare il precedente Verbale di Sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il Verbale di Ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione e ad esso si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti riguardanti la sospensione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni e riprese parziali, che abbiano per oggetto determinate parti di lavori da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori.

La sospensione dei lavori può anche essere disposta dal RUP per ragioni di necessità e di pubblico interesse, fra cui l'interruzione di finanziamenti per sopravvenute esigenze di finanza pubblica.

Articolo 17 – **ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE**

Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'Impresa Appaltatrice, il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il Certificato di Ultimazione; entro 30 giorni dalla data del suddetto Certificato, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa Appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante.

In caso di ritardo nell'operazione di ripristino, si applica la penale prevista per i ritardi di cui all'articolo 14, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque in proporzione ad un importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario, se questo ha avuto esito positivo, oppure al termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione e ripristino delle opere danneggiate; tale periodo cessa con l'approvazione finale del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 21 del presente Capitolato Speciale.

Non può ritenersi verificata l'Ultimazione dei Lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni e i collaudi tecnici delle opere eseguite; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il Certificato di Ultimazione e, qualora redatto, questo non ha efficacia e non decorrono i termini per il pagamento della rata di saldo.

Si richiamano al riguardo gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall'art. 224 del Regolamento Generale.

Articolo 18 – ***PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI***

Ad integrazione di quanto descritto al precedente articolo, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere in seguito arrecati alle opere stesse.

La presa in possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente art. 17.

Entro 15 giorni dalla data del Verbale di Ultimazione Lavori, l'Appaltatore dovrà comunque sgomberare totalmente il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 19 – ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

E' prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale. Si applica al riguardo il contenuto dell'articolo 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per cui, da parte dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente costituita una Garanzia Fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale, applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il Cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia può essere gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

L'anticipazione decade e deve essere pertanto restituita, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi imputabili all'Appaltatore, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione stessa.

Articolo 20 – **PAGAMENTI IN ACCONTO**

Non saranno effettuati pagamenti in acconto.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del Certificato di Pagamento dei lavori eseguiti fino alla data di Sospensione, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale, sull'importo netto dei lavori è operata una Ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato Avanzamento Lavori.

Entro i successivi 7 giorni il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato Avanzamento Lavori con l'indicazione della data di emissione. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di adozione dello stesso certificato e di ricezione della relativa fattura fiscale sul portale della fatturazione elettronica, da inserire da parte dell'Appaltatore successivamente all'emissione del certificato di pagamento.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- All'acquisizione del DURC da parte della Stazione Appaltante dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
- Con imprese diverse dalle micro e piccole imprese, alla presentazione di una dichiarazione da parte dei subappaltatori di aver ricevuto i pagamenti dovuti dall'Appaltatore in base al contratto di subappalto;
- All'ottemperanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- Alla sussistenza delle condizioni di cui al DM 40/2008.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai subappaltatori e ai prestatori di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei seguenti casi:

- quando il subappalto o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del Subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.

Articolo 21 – **PAGAMENTO A SALDO E COLLAUDO**

Il Conto Finale dei lavori viene redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP; con il Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo.

Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro 15 giorni dalla richiesta da parte del RUP; se l'Appaltatore non lo firma nel termine indicato o se lo firma senza confermare le richieste già precedentemente formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si ritiene da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, viene pagata entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della stessa rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto soltanto a condizione che l'Appaltatore presenti apposita Cauzione o Garanzia Fideiussoria, dello stesso importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo (due anni).

Salvo quanto disposto dall'art. 1169 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori.

Tutte le operazioni connesse con le verifiche di collaudo vengono eseguite a cura e spese dell'assuntore alla presenza del Collaudatore e della Direzione Lavori.

L'Assuntore è tenuto a compiere gratuitamente quelle modifiche e quei completamenti dipendenti dall'inosservanza delle norme e delle disposizioni legislative. L'impegno resta valido anche se i disegni di progetto e le descrizioni di lavori non riportino precise indicazioni in merito, o non sono perfettamente conformi alle norme specifiche valide al momento dell'esecuzione dell'opera.

Il Certificato di Collaudo Provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori; esso, come già precisato, assume carattere definitivo alla scadenza dei due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale

termine il collaudo si intende tacitamente approvato.

In caso di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione del Certificato di Collaudo, questo viene emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha anch'esso carattere provvisorio. Anche questo assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla data della sua emissione.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto dagli elaborati progettuali, dal presente Capitolato Speciale o dal Contratto. Qualora durante il collaudo venissero accertati dei difetti, l'Appaltatore sarà tenuto a porne rimedio e ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 127 del Regolamento Generale, l'Organo di Collaudo, con l'emissione del Certificato determinerà la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dall'Appaltatore.

CAPO V
GARANZIE E CAUZIONI

Articolo 22 – **GARANZIA PROVVISORIA**

La Garanzia Provvisoria, a corredo dell'offerta dell'Appaltatore, è quella specificata nel bando di gara o nella lettera d'invito . Essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave; sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Articolo 23 – **GARANZIA DEFINITIVA**

L'esecutore dei lavori dovrà costituire apposita garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le norme e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti ed in particolare dall'art. 117 D.Lgs. 26/2023.

Tale cauzione sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso spese pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

Essa sarà progressivamente svincolata in base all'avanzamento dei lavori nel limite dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo sarà subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato dal tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere definitivo del medesimo.

Ai sensi dello stesso art. 117 del D.Lgs. 36/2023, l'esecutore dei lavori sarà altresì obbligato a costituire una polizza assicurativa in grado di coprire i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione di impianti e di opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori.

Articolo 24 – ***ESONERO, RIDUZIONE ED AUMENTO DELLE GARANZIE***

La Garanzia Provvisoria a corredo dell'offerta, non è prevista per i lavori di cui all'art. 50 comma 1 lettera a) del Dlgs 36/2023.

Relativamente alla Garanzia Definitiva, vale quanto riportato all'art. 117 del Dlgs 36/2023.

Articolo 25 – **OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA**

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in ogni caso almeno 10 giorni prima della data della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 13, a produrre una Polizza Assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso d'esecuzione dei lavori.

Il relativo importo è specificato nel bando di gara o nel documento di affidamento dei lavori.

Tale polizza assicura la Stazione Appaltante anche per la Responsabilità Civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; in caso di emissione del Certificato del Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione per determinate parti dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per quelle non ancora collaudate. La garanzia assicurativa per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT) deve specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie prestate dall'Appaltatore devono anche coprire, senza alcuna reversa, i danni causate dalle Imprese Subappaltatrici e Subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo od un consorzio temporaneo, la garanzia assicurativa viene prestata dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO

Articolo 26 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DI SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9 e dell'Allegato XVII al DLgs 81/ 2008 e s.m.i. l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori, qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

- Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alla Casse edile;
- Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- Il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. 252/1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numero di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- I dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - ✓ il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - ✓ la classe dimensionale dell'Impresa in termini di addetti;
 - ✓ per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - ✓ per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se Impresa individuale, numero di posizione contributiva del titolare; se Impresa

artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

✓ per la Cassa Edile (CAPE): codice Impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

- Una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto 81/ 2008. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al RUP e al Direttore dei Lavori;
- Il nominativo ed il recapito del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n°81/ 2008 e s.m.i;
- Il nominativo ed il recapito del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 dello stesso Decreto 81/ 2008;
- Il Piano Operativo della Sicurezza di cui al successivo art. 30 del presente Capitolato.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- Da tutte le Imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'Impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
- Dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- Dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le Imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- Dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

L'Appaltatore deve assolvere i suddetti adempimenti anche nel corso dei lavori ogni, qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'Impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Articolo 27 – **NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE**

L'Appaltatore è obbligato:

- ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto 81/2008 e s.m.i e all'Allegato XIII allo stesso Decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;
- a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

Articolo 28 – **PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA**

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque almeno 5 giorni prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano Operativo di Sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto 81/2008 e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto Decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle Imprese Subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali od attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n° 81.

Articolo 29 – **OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n° 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli Allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Articolo 30 – **SUBAFFIDAMENTI E PRESTAZIONI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO**

In caso di subaffidamento delle prestazioni che non costituiscono subappalto l'Appaltatore deve semplicemente darne comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla suddetta comunicazione deve allegare quanto segue:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni;
- Copia del contratto sottoscritto con il Subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicato su cui verrà effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'Appaltatore, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO

Articolo 31 - RISERVE

L'Esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del RUP, pena di decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle (Verbale di Consegna, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità), successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all'esecutore.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondono. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Se l'esecutore firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, anche a mezzo PEC le sue riserve, esplicitando le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Tali esplicitazioni, se pervenute a mezzo PEC nei termini prescritti, devono comunque essere riportate dall'esecutore prima delle controdeduzioni del Direttore dei Lavori, nel registro di contabilità sottoscritto in precedenza alla consegna del cantiere (c.d. registro in bianco).

L'iscrizione di ulteriori riserve insorte successivamente, devono sempre essere iscritte nel Registro di Contabilità alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del RUP, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s'intendono abbandonate.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel suddetto Registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Esecutore non abbia firmato il Registro nel termine di cui al comma 5, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le riserve nel modo e nel termine sopra indicato, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Articolo 32 – **ACCORDO BONARIO**

Ai sensi dell'art. 210 del DLgs 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.

Il RUP, acquisita la relazione riservata del Direttore Lavori, effettua una valutazione circa l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, ai soli fini del raggiungimento dei limiti di valore di cui al comma 1 e, qualora ritenga sussistente la possibilità di variazione suddetta, procede ai sensi dei cc. 5 e 6 del suddetto art. 210 del DLgs 36/2023.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del Contratto. Prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo, qualunque sia l'importo delle Riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiva l'Accordo Bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

**Articolo 33 – *RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO
DEI LAVORI***

Costituiscono grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali e, di conseguenza, causa di risoluzione del contratto, i seguenti casi:

- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi atti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Dlgs. 81/2008 o dei piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all'Appaltatore al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto 81/2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Nelle ipotesi di cui all'art. 122 del DLgs 36/2023 la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto senza limiti di tempo.

Il contratto è altresì risolto nelle ipotesi di cui all'art. 121 comma 5 dello stesso decreto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o con comunicazione via PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello Stato di Consistenza dei Lavori.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello Stato di Consistenza dei Lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SUBAPPALTO

Articolo 34 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura di legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 35 - **ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ
DELL'APPALTATORE**

Oltre a quanto specificato negli altri articoli del presente Capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore:

1° - Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ponteggi, steccati ed impianti, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite; la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione dei suoi accessi, in modo da rendere sicuro il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori.

2° - La messa in opera di tutti gli accorgimenti necessari per tutelare, fino a collaudo, la continuità e la sicurezza degli scoli delle acque, nonché l'immediato il ripristino delle opere e dei manufatti eventualmente deteriorati dall'uso da parte dell'Appaltatore stesso.

3° - L'istallazione di tutti gli impianti necessari per le necessità del cantiere (acqua, energia elettrica, ecc).

4° - L'allestimento dei vari ambienti a disposizione delle maestranze, come previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

5° - La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di mancorrenti, di steccati, di protezioni, di fanali di segnalazione notturna e di impianti semaforici nei punti prescritti e di quanto altro necessario per motivi di sicurezza.

6° - Il provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera delle apposite tabelle indicative dei lavori, delle dimensioni e caratteristiche ordinate dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante, nelle quali siano anche riportate le indicazioni relative al RUP, al Progettista dell'opera, al Direttore dei Lavori ed al Direttore di Cantiere per conto dell'Appaltatore, nonché al Coordinatore per la Sicurezza, ai Subappaltatori e quanto richiesto dalla Committenza.

7° - La direzione personale del cantiere e dei lavori affidatigli, oppure la nomina a rappresentarlo sul cantiere (mediante atto pubblico), di persona giuridicamente e professionalmente idonea, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione degli stessi, a cui spetterà la responsabilità civile e penale della direzione del cantiere stesso.

8° - L'allontanamento dal cantiere, in qualunque momento dei lavori, di qualsiasi dipendente dell'Appaltatore o delle eventuali ditte subappaltatrici, compreso il Direttore di Cantiere, su richiesta della Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi ed indennizzi di alcun genere.

9° - La guardia e la sorveglianza, fino al collaudo, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti manufatti di proprietà dell'Ente Appaltante che saranno consegnati all'Appaltatore.

10° - L'attuazione delle norme che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, nonché l'esecuzione dei rilievi e dei tracciamenti planimetrici ed altimetrici, nonché la fornitura di personale, attrezzi, ecc. occorrenti alla detta Direzione per le relative verifiche.

L'Appaltatore è tenuto in ogni momento a correggere e rifare, a tutte sue spese, quei lavori che in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, sia planimetrico che altimetrico, la Direzione riscontri inaccettabili.

11° - Le riprese fotografiche delle opere in corso, per tutta la durata dell'appalto.

12° - Il consentire l'accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla Direzione dei Lavori, a rappresentanti suoi e dell'Ente Appaltante, alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati eventuali lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltante.

13° - La pulizia quotidiana delle vie di accesso al cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.

14° - L'adozione, a propria totale cura e responsabilità, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie o, anche solamente opportune, per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, e dell'integrità dei manufatti in costruzione e di quelli adiacenti, provvedendo all'esecuzione di tutte le opere provvisorie e provvisionali necessarie per garantirne la stabilità, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni ricade pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevato l'Ente Appaltante nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

15° - L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che vengano in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali o sui manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali e dei manufatti. Dei campioni viene richiesta la conservazione nel competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

16° - Lo svolgimento, anche a nome e per conto dell'Ente Appaltante, di tutte le pratiche, (oneri e responsabilità relativi compresi), da condurre con le Amministrazioni dei diversi servizi pubblici che siano necessarie per lo svolgimento dei lavori, l'osservanza dei regolamenti e delle prescrizioni tecniche riferitesi ai lavori derivanti da leggi o norme Nazionali, Regionali, Comunali ecc. restando a carico dell'Impresa gli oneri relativi e le eventuali multe e responsabilità civili e penali per inadempienza.

17° - Il provvedere, come già specificato nel precedente articolo 25, alla stipulazione di una Polizza Assicurativa ai sensi del DLgs. 36/2016 che tenga indenne l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o di Regolare Esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

18° - L'osservanza delle norme vigenti, e di quelle che possano essere emanate in corso d'opera, relative alle assicurazioni obbligatorie ed ogni altra eventuale disposizione di legge relativa alla Previdenza, Cassa Malattia, ecc., che sia anch'essa emanata nel corso dei lavori.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza di tutte le norme richiamate al presente punto, nonché ai punti seguenti, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.

Periodicamente nel corso dei lavori, la Direzione Lavori verifica il possesso e la regolarità da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti.

19° - L'esecuzione di ogni prova di carico che venga ordinata dalla Direzione dei Lavori, su qualsiasi struttura o manufatto, sia esistente che di nuova costruzione,

e con ogni mezzo, escludendo soltanto le prestazioni del Collaudatore.

20° - Il consentire l'uso anticipato delle opere, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia diritto a compensi. Questi può però richiedere la redazione di apposito verbale circa lo stato di fatto, per essere garantito dai possibili danni che possano derivare dall'uso stesso.

21° - La manutenzione ed il ripristino delle opere nella loro totalità e nei particolari, fino al Collaudo Provvisorio. Pertanto, ogni volta che se ne presenti la necessità, l'Appaltatore è tenuto ad intervenire con operai, mezzi d'opera e materiali propri, direttamente o su invito dell'Ente Appaltante, per eseguire tali opere manutentive, come precisato al precedente art. 17.

Nessun compenso spetta per l'esecuzione di dette opere, intendendosi le stesse compensate con i pagamenti corrisposti. Nel caso in cui, nel periodo di manutenzione sopra indicato, si debbano eseguire lavori di ripristino o di sistemazione in dipendenza di opere eseguite dall'Ente Appaltante o da terzi debitamente a ciò autorizzati dall'Ente stesso, l'Impresa è tenuta ad eseguire detti lavori, ma questi i quali sono compensati con l'applicazione dei Prezzi Unitari indicati nel presente Capitolato.

22° - Il completo ripristino delle aree occupate dal cantiere; è a carico dell'Appaltatore l'onere dovuto all'eventuale occupazione di terreni privati al fine della realizzazione delle opere in progetto ed al danneggiamento di qualsiasi manufatto esistente, compresi gli alberi nelle proprietà pubbliche o private.

23° - Ogni ulteriore spesa ed onere, di qualsiasi natura, previsti o no, che siano necessari o anche solamente opportuni, per consegnare in tempo utile le opere, complete di ogni parte, o per mantenerle fino al Collaudo Finale.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato sia nel compenso a corpo, sia negli importi di cui agli Elenchi Prezzi richiamati ai precedenti articoli del presente Capitolato.

L'Impresa non ha perciò diritto di pretendere alcun ulteriore compenso al riguardo.

24° - La tenuta in cantiere di un giornale dei lavori da compilarsi quotidianamente da parte dell'Impresa con le annotazioni relative a: condizioni meteorologiche, mano d'opera presente in cantiere, opere in corso di esecuzione,

attrezzatura tecnica impiegata, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

Inoltre, sul giornale dei lavori devono essere riportate tutte le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possono influire sui medesimi.

Su tale giornale devono essere inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, le relazioni inviate allo stesso R.U.P, i processi verbali di accertamenti, di fatti e di esperimento prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese lavori e le varianti disposte.

Il Direttore dei Lavori, in occasione di ogni visita, verifica l'esattezza delle annotazioni ed aggiunge le eventuali sue osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune.

25° - E' a carico dell'Impresa Appaltatrice la restituzione documentale delle opere, così come costruite.

Articolo 36 - ***NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI***

La misurazione e valutazione delle opere sarà effettuata secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale Tipo per appalti di lavori appartenenti alle Categorie elencate all'art. 3 del presente Capitolato, nonché dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Nell'importo dei lavori contabilizzati sono comunque compresi tutti i maggiori oneri derivanti dalle difficoltà incontrate a causa della presenza di servizi pubblici (linee elettriche e telefoniche, gas, fognatura, acquedotto ecc.).

**Articolo 37 - *DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI - INVARIABILITÀ E
REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI***

I prezzi unitari (in base ai quali sono stati valutati i lavori in appalto e le somministrazioni), sono indicati nell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato e compensano, oltre alle spese generali ed utile dell'Impresa:

a) circa i materiali: ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, movimenti in cantiere, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali e per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori compiuti: tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, segnaletica diurna e notturna ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli o nell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

I prezzi medesimi, depurati del ribasso d'asta iniziale, saranno utilizzati per la valutazione di eventuali opere in variante e si intendono accettati dall'Appaltatore, in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Qualora i prezzi unitari delle opere in variante non compaiano nel suddetto Elenco Prezzi, per la valutazione delle stesse verranno utilizzati i Prezzi contenuti nel Prezzario della Regione Piemonte, edizione 2026; anche questi saranno soggetti al ribasso d'asta praticato per le opere a corpo di contratto. Vedasi al riguardo il precedente art. 7.

Relativamente alla Revisione dei Prezzi contrattuali, si rimanda a quanto riportato all'art. 60 del Dlgs 36/2023 e nel contratto.

La Revisione dei Prezzi verrà comunque attivata al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo ed operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alla prestazione da eseguire in maniera prevalente.

Articolo 38 – **OPERE COMPIUTE**

Le caratteristiche delle Opere Compiute riportate nell'allegato Elenco Prezzi sono descritte, oltre che nelle singole voci dello stesso Elenco, anche e soprattutto nelle prescrizioni riportate all'articolo 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora si verificassero incongruenze o contraddizioni, sarà valida la versione più completa e più favorevole per l'Amministrazione Appaltante.

I prezzi di tutte le opere compiute comprendono sempre, se non meglio specificato, la fornitura di tutti i materiali occorrenti, ogni onere per la posa in opera, per i ponteggi, per i trasporti e per ogni altro magistero.